

Decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico".



Al Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente";

VISTO il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua";

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, l’articolo 4, che ridenomina il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121, recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2016;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante “Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40, recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023;

CONSIDERATO.....;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri edel Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)

1. Alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, sesto periodo, le parole da «hanno in ogni caso priorità,» fino a «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
- b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
- c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

- a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
- b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
- c) i progetti fotovoltaici *on-shore* e agrivoltaici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e coerente dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, anche il Ministero della cultura e la competente Soprintendenza tengono conto di quanto previsto ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis.»;

3) al comma 2-octies, il terzo periodo è soppresso;

4) dopo il comma 2-octies è inserito il seguente:

«2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC o i Presidenti delle medesime commissioni possono disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC,

ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.».

b) all'articolo 19:

1) al comma 2, primo periodo, le parole «e l'adeguatezza» sono soppresse;

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

6-bis. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito *internet* istituzionale dell'autorità competente.»;

3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, dopo le parole «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»;

3.2) il secondo periodo è soppresso;

4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorso l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.»;

c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonché»;

d) all'articolo 24, comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;

e) all'articolo 25:

1) al comma 2, primo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) al comma 2-*quiquies*:

2.1) al primo periodo, le parole «, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono soppresse;

2.2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, venga superato il dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi dell'articolo 25, comma 5.»;

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.».

f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;

g) all'articolo 29-*sexies*, comma 5:

1) al primo periodo, le parole «L'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) al secondo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000,00 di euro annui, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 2

(Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti)

1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi»;

b) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) al comma 10, le parole «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;

d) il comma 13 è abrogato.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente disposizione, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente disposizione o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con ripermimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.

4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «nove».

5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «e 4» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, è consentito il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale, per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che:

a) la relativa istanza sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;

d) il comma 4 è abrogato.

e) ai commi 5, 10 e 13, le parole «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».

Art. 3

(Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, numero 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento»;

b) all'articolo 77:

1) al comma 10, l'alinfa è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome non violano le disposizioni del presente decreto qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;

2) al comma 10-bis:

2.1) all'alinfa, dopo le parole «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome»;

2.2) alla lettera a), dopo le parole «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;

2.3) alla lettera b), dopo le parole «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da «purché sussistano» a «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;

3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:

«10-ter. Il comma 10-bis si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:

a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;

c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

10-quater. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorità di bacino competenti.»;

c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter»;

d) all'articolo 104, comma 4-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonché per gestire le emergenze nei casi di crisi idrica»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;

e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso»;

e) all'articolo 149-bis, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società *in house* ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 interamente pubbliche, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. L'affidamento diretto può altresì avvenire a favore di società *in house* ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 175 del 2016 con partecipazione obbligatoria di capitali privati, a condizione che:

- a) le medesime siano partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e abbiano come oggetto sociale esclusivo la gestione del servizio idrico integrato;
- b) il socio privato, direttamente o indirettamente, detenga una quota del capitale sociale non superiore a un quinto;
- c) al socio privato non spetti l'esercizio di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società.».

Art. 4

(Misure urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico)

1. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 178-ter, è inserito il seguente:

«Art. 178-quater

(Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico)

1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonché del presente articolo.
 2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende qualsiasi strumento, comunque denominato, che consente l'immissione sul mercato del commercio elettronico di prodotti, da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.
 3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi offerti dai soggetti gestori della piattaforma medesima, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.
 4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento agli obblighi di:
 - a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;
 - b) raccolta e invio, da parte dei gestori della piattaforma ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione, delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c);
 - c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;
 - d) comunicazione, da parte dei gestori delle piattaforme, delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e).
- Gli accordi fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori della piattaforma di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al comma 3.
5. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione trasmettono gli accordi di cui al comma 3 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro i successivi sessanta giorni, può richiederne modifiche ovvero integrazioni. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. Gli accordi di cui al comma 3 acquistano efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.
 6. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, è istituita un'apposita sezione a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico stipulanti gli accordi di cui al comma 4 e, con modalità semplificate e senza oneri aggiuntivi, i produttori che immettono prodotti nel mercato mediante le medesime piattaforme.
 7. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 6, i consorzi ovvero i sistemi di gestione comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo

237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3.».

Art. 5

(Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare. Conseguentemente, ai fini del mantenimento delle funzionalità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di economia circolare, la dotazione finanziaria per gli uffici medesimi è incrementata di 100.000 euro annui a decorrere dal 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 184-ter, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (New), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il New, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016, all'Istituto superiore di sanità, all'ENEA, a esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

b) all'articolo 212:

1) al comma 2, secondo periodo, la parola «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

2) al comma 2, lettera i), la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni

rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;

3) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima, alla condizione che sia stato legale rappresentante e abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico per almeno cinque anni consecutivi della stessa impresa»;

4) al comma 17, terzo periodo, le parole «Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro)» sono sostituite dalle seguenti: «fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

c) all'articolo 228, comma 4, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;

d) all'allegato L-*quinquies*, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

«20-bis. – Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i commi 5 e 6 dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 101 del 2019 sono abrogati.

4. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023 è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.

Art. 6

(Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai RAEE)

1. Considerata la potenzialità di recupero e valorizzazione di materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata dei RAEE e assicurarne così il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 è inserito il seguente:

«10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del relativo riciclo. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno solare, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. Qualora il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riscontri il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica, nei confronti del sistema collettivo interessato, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis.»;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo i sistemi "Uno contro Uno" e "Uno contro Zero")

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.

2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno quattrocento metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a quattrocento metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

3. I distributori, ivi inclusi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni sul proprio sito *internet*. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.

4. È ricompreso nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto vendita ovvero presso altri luoghi comunicati al Centro di coordinamento RAEE nel portale messo a disposizione dal medesimo, e realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e del titolo III-*bis* della Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del comma 2 non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e il titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere raggruppati e, laddove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. Il deposito non supera la durata di un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. La tracciabilità del trasporto, ivi incluso quello dal punto vendita al luogo di deposito, è assicurata tramite la compilazione di un modulo semplificato di trasporto, da predisporre anche in formato digitale, contenente le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale e la sede operativa del distributore;
- b) la data del trasporto;
- c) la targa dell'automezzo e il codice fiscale del trasportatore, se diverso dal distributore;
- d) il codice dell'elenco rifiuti e la quantità del rifiuto espressa in chilogrammi;
- e) il luogo di destinazione.

I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni, unitamente ai dati indicati nel modulo semplificato di trasporto di cui al presente comma. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2.

5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato e nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'integrità delle apparecchiature è garantita adottando ogni precauzione atta a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono servirsi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza o organizzarsi in proprio conformemente alle disposizioni del presente decreto.

6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto stesso.

7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

9. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati;

c) all'articolo 38, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione degli obblighi medesimi. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclo».

Art. 7

(Misure urgenti in materia di bonifica)

1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;

b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'Autorità competente.

2. Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema SNPA, di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente.

3. Al titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, comma 13-ter:

1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;

2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;

b) all'articolo 244:

1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del medesimo»;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente.».

Art. 8

(Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara)

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il Commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a

due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nel limite di euro 173.448 annui per le spese del personale, di euro 30.000 annui per le spese di funzionamento della struttura e di euro 121.120 annui per le spese degli esperti.».

2. Al Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone- Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

(Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo)

1. I progetti di investimento pubblico aventi a oggetto la realizzazione di opere e di interventi che perseguono la finalità di difesa del suolo, nell'ambito di programmi finanziati con risorse europee, statali, regionali e degli enti locali, sono classificati nel sistema del Codice unico di progetto (CUP) in una delle categorie del sottosettore «Difesa del suolo», nell'ambito del settore «Infrastrutture ambientali e risorse idriche», a esclusione delle voci «Opere ed impianti di bonifica», «Forestazione» e «Messa in sicurezza siti a rischio sismico». In presenza di una classificazione del CUP diversa da quella di cui al primo periodo, il progetto di investimento pubblico non beneficia delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

2. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. I soggetti di cui al comma 2 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi CUP, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma.

4. I Commissari di governo, il Presidente della regione Valle D'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dei sistemi a essa collegati.

5. Entro sei mesi dall'accertamento dei fabbisogni conseguenti a deliberazioni dello stato d'emergenza, i Commissari di governo e i Presidenti della regione autonoma Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano inseriscono sulla piattaforma FloodCat gestita dall'ISPRA le informazioni riguardanti gli eventi alluvionali.

6. Al fine di assicurare la completezza e l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal

verificarsi di fenomeni franosi che hanno determinato un impatto su popolazione, zone edificate e reti infrastrutturali, le regioni e le province autonome inseriscono le relative informazioni sulla piattaforma nazionale IdroGEO gestita dall'ISPRA.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10

(Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole «di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare» e le parole «, così come risultanti dal sistema di monitoraggio» sono soppresse;

2) al quarto periodo, dopo le parole «le rimodulazioni» sono inserite le seguenti: «e possono essere finanziati anche progetti di portata interregionale, previa intesa con le regioni interessate, individuando le modalità di cofinanziamento e il soggetto titolare della relativa contabilità speciale sulla quale accreditare le corrispondenti risorse»;

3) dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;

4) al settimo periodo, le parole «in ciascun provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun Piano ovvero in ciascun stralcio del Piano»;

5) il nono periodo è sostituito dal seguente: «L'attuazione degli interventi e il relativo monitoraggio sono assicurati dai commissari di governo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché dai Presidenti della regione Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei territori di rispettiva competenza, i quali operano secondo le disposizioni di cui al medesimo articolo 10»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di giustificato motivo, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2-ter. È istituito un Comitato di indirizzo e controllo per l'attuazione degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 per ciascuna regione e provincia autonoma, composto dal Direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Segretario generale

dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente e dal Direttore generale competente della regione o della provincia autonoma, o da soggetti dagli stessi delegati. Il Comitato di indirizzo e controllo di cui al primo periodo, presieduto dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, svolge i seguenti compiti:

- a) verificare l'avanzamento complessivo del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e dei suoi stralci, in base alle informazioni fornite direttamente dal commissario di Governo ovvero dai sistemi di monitoraggio;
- b) verificare l'eventuale esistenza di situazioni di criticità anche relative all'attuazione di singoli interventi e promuovere ogni possibile soluzione;
- c) attivare, in caso d'inerzia degli enti attuatori, le procedure di sostituzione del commissario di Governo ai sensi del comma 2.

Il Comitato di indirizzo e controllo valuta altresì le proposte di rimodulazione delle dotazioni finanziarie di interventi già programmati e può approvare dette proposte mediante la riattribuzione di economie definitivamente accertate, derivanti dalla chiusura contabile di altri interventi inclusi nel Piano di cui al comma 2 o negli stralci del Piano medesimo.

2-quater. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.»

2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, nonché gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014.»;

b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter.

2-quinquies. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i Commissari di governo, il Presidente della regione Valle D'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

Art. 11

(Disposizioni urgenti per le amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, possono essere adottate linee guida per specifici settori.»;

b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il trattamento economico del direttore è determinato in un importo annuo lordo onnicomprensivo pari al massimo previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Il trattamento economico dei componenti della Consulta è determinato in un importo onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 27 mila per il componente con funzioni di coordinatore e a euro 24 mila per ciascuno degli altri componenti. Al Collegio dei revisori spetta un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 5 mila per il presidente e a euro 4 mila per ciascuno dei componenti. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».

3. L'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 si applica anche agli organi dell'ISIN in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.

Art. 12

(Disposizioni urgenti per le funzionalità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Per i medesimi scopi di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può derogare, nei limiti del doppio, alle percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.